

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 luglio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 luglio 2014, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 pag. 2

LEGGE 2 luglio 2014, n. 16.

Istituzione degli Ecomusei della Sicilia pag. 3

LEGGE 8 luglio 2014, n. 17.

Anagrafe scolastica regionale pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 2014, n. 18.

Regolamento recante "Costituzione della Consulta delle attività produttive" (articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17) pag. 7



LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 luglio 2014, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35

1. Alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma la parola 'quindici' è sostituita dalla parola "trenta";

2) al primo comma dopo le parole 'organo proponente' sono aggiunte le parole ', che indichi specificatamente i motivi dell'urgenza';

3) alla fine del primo comma sono aggiunti i seguenti periodi:

'Il suddetto termine decorre dalla data di assegnazione alla Commissione legislativa e può essere prorogato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. Si applicano, altresì, le disposizioni del predetto Regolamento interno in materia di decorrenza e fissazione del termine per l'espressione del parere. Il termine entro il quale deve essere reso il parere è sospeso a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente l'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, del Parlamento della Repubblica e del Parlamento europeo fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle predette elezioni.'

b) al primo comma dell'articolo 4 le parole 'maggioranza dei due terzi dei suoi componenti' sono sostituite dalle parole 'maggioranza dei suoi componenti';

c) alla fine del comma 2 bis dell'articolo 6 è aggiunto il seguente periodo:

'Le nomine e le designazioni relative ai soggetti di cui al presente comma sono comunicate, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alla Commissione di cui all'articolo 1.'

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 luglio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

VALENTI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle dispo-

sizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c):

Gli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, recante "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risultano i seguenti:

«Art. 3. – Il parere deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta e, qualora sia negativo, deve indicarne specificatamente le ragioni. Tale termine è ridotto a trenta giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell'organo proponente, *che indichi specificatamente i motivi dell'urgenza. Il suddetto termine decorre dalla data di assegnazione alla Commissione legislativa e può essere prorogato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. Si applicano, altresì, le disposizioni del predetto Regolamento interno in materia di decorrenza e fissazione del termine per l'espressione del parere. Il termine entro il quale deve essere reso il parere è sospeso a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente l'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, del Parlamento della Repubblica e del Parlamento europeo fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle predette elezioni.*

Trascorsi i termini previsti nel comma precedente, l'organo competente può procedere alla designazione, proposta o nomina, informandone contemporaneamente la Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.»

«Art. 4. – L'eventuale parere negativo della Commissione legislativa deve essere adottato con la *maggioranza dei suoi componenti.*

Se, a seguito del parere di cui al precedente comma, l'organo proponente insiste, la questione è rimessa alla Assemblea regionale siciliana che decide entro i termini previsti dal precedente art. 3; in caso di mancata deliberazione dell'Assemblea entro i termini suddetti si applica il disposto di cui al secondo comma dello stesso art. 3.»

«Art. 6. – 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 5, le nomine degli amministratori nelle società in cui la partecipazione diretta o indiretta della Regione o degli enti pubblici regionali è pari o superiore al 20 per cento del capitale, devono essere comunicate, nei quindici giorni successivi, alla Commissione di cui all'art. 1.

2. In ogni caso la Commissione può richiedere chiarimenti e riferire all'Assemblea.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio o in quiescenza. *Le nomine e le designazioni relative ai soggetti di cui al presente comma sono comunicate, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alla Commissione di cui all'articolo 1.*»

D.D.L. n. 127:

«Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Siragusa, Cancellieri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Troisi, Venturino, Zafarana, Zito il 14 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 32 del 26 giugno 2013).

D.D.L. n. 30:

«Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Vinciullo, Caputo, Falcone, Pogliese il 13 dicembre 2012.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 28 dicembre 2012 (abbinato nella seduta n. 32 del 26 giugno 2013).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 32 del 26 giugno 2013, 38 del 23 luglio 2013 e 39 del 24 luglio 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 39 del 24 luglio 2013.

Relatore: Sergio Tancredi.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 163 dell'11 giugno 2014, n. 164 del 17 giugno 2014 e n. 165 del 18 giugno 2014.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 165 del 18 giugno 2014.

(2014.26.1606)008

LEGGE 2 luglio 2014, n. 16.

Istituzione degli Ecomusei della Sicilia.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività di lavoro artigianali e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

Art. 2.

Ecomuseo

1. L'Ecomuseo è una forma museale, mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Esso costituisce un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela, valorizzazione, manutenzione e produzione di cultura di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali.

2. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche, culturali e politico-civili delle comunità;

b) attivare e rendere direttamente partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della Regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea ed ad offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di servizi e la espressività civile di una comunità;

e) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa

relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione ed informazione;

f) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l'intero territorio regionale;

g) promuovere e realizzare percorsi ed itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demotno-antropologiche;

h) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l'avvio di botteghe-scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi e mestieri;

i) promuovere l'acquisizione dei presupposti culturali e identitari di una comunità che si vuole riconoscere in pratiche di vita democratica e plurale.

Art. 3.

Gestione degli Ecomusei e riconoscimento

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata, anche con i soggetti di cui alla lettera b), sulla base del possesso documentato dei requisiti minimi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3;

b) associazioni e fondazioni culturali o ambientaliste, senza scopo di lucro, anche appositamente costituite e che abbiano, comunque, come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Gli Ecomusei:

a) individuano gli ambiti e le sedi degli interventi, di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di catalogazione, documentazione, informazione, gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con le Soprintendenze dei beni culturali e ambientali competenti per territorio, università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei;

b) promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti di partecipazione e coinvolgimento attivi della popolazione residente nei processi di identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura;

c) promuovono la crescita culturale ed economica del territorio e ne rendono partecipi le comunità locali attraverso l'avvio di botteghe-scuola al fine di veicolare tra i giovani la conoscenza degli antichi saperi e delle tradizionali tecniche di lavorazione artigianale e offrire, attraverso la produzione di beni o servizi per il pubblico dei fruitori, idonei strumenti di impiego e lavoro;

d) promuovono e sostengono la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, attivando processi di partecipazione e sensibilizzazione delle comunità locali anche attraverso il coinvolgimento di enti e privati proprietari per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale;

e) predispongono percorsi ed itinerari finalizzati alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti, ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;

f) predispongono, altresì, un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, il piano economico e i costi relativi, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili ed adottano il piano annuale di attuazione per l'anno successivo;

g) si dotano, infine, di personale professionalmente qualificato, di un proprio regolamento, di un piano di gestione; provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività ed utenti; si dotano di un sito internet per le attività di promozione e conoscenza dell'Ecomuseo, assolvendo agli obblighi di trasparenza sull'attività svolta, sui progetti, iniziative, sui finanziamenti, consulenze e costi di gestione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto dei seguenti criteri:

a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) partecipazione di enti locali singoli o associati;

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) allestimento di un luogo aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di interpretazione, documentazione e informazione;

f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) marginalità dell'area;

h) presenza attiva e documentata dell'Ecomuseo, da almeno tre anni, sul territorio.

4. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana determina annualmente il riconoscimento degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle proposte avanzate dai soggetti di cui al comma 1, in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal medesimo regolamento, dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 su istruttoria della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, competente per territorio. Al riconoscimento è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. Il provvedimento di riconoscimento dell'Ecomuseo determina l'inserimento dello stesso nell'elenco degli Ecomusei d'interesse regionale.

5. Il riconoscimento degli Ecomusei è sottoposto a verifica triennale, ovvero ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, mediante accertamento da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione negativa in esito all'accertamento, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, comporta la cancellazione dagli elenchi degli Ecomusei d'interesse regionale comportante la decadenza del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.

Art. 4.

Denominazione, emblema e rete

1. La Regione riconosce la rete regionale degli Ecomusei che si gestisce in forma associativa. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale ed ad un proprio emblema esclusivo.

2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo la sua denominazione esclusiva e un emblema originale. L'emblema è veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

3. La Regione promuove anche un emblema della rete regionale che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei della Sicilia e cura l'inserimento nei siti internet istituzionali di appositi spazi dedicati alla rete regionale degli Ecomusei.

4. La Regione si impegna altresì a inserire nel proprio materiale d'informazione e di propaganda relativo ai circuiti didattici e turistici, sia su stampa che per video, le informazioni circa le caratteristiche tematiche, le risorse e gli indirizzi utili di ciascun Ecomuseo.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica.

2. Il comitato si esprime sull'individuazione, sul riconoscimento e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei, sulle caratteristiche cui devono uniformarsi tutti gli Ecomusei per fare parte della rete regionale, sui quesiti posti dalla Regione, dai comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

3. Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o suo delegato ed è composto da:

a) due dirigenti o funzionari direttivi del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

b) quattro comprovati esperti, di cui necessariamente due esperti di Ecomusei, in materia di storia, economia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio, Ecomusei e marketing turistico, la cui nomina è sottoposta al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario direttivo del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o enti e associazioni interessate, purché senza oneri per l'Amministrazione.

6. La partecipazione al comitato è a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese.

Art. 6.

Contributi regionali

1. La Regione può concedere contributi, anche a valore sui fondi comunitari, in primo luogo per il raggiungimento dei livelli minimi di qualità, di cui all'art. 3, comma 3, oltre che per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezza-

ture, degli Ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.

2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 3, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, e i contributi sono erogati con provvedimenti del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo, nonché la decadenza del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco degli Ecomusei d'interesse regionale.

Art. 7.

Forum

1. I rappresentanti designati dai singoli Ecomusei, degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli Ecomusei, delle associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione degli Ecomusei e gli esperti del settore, anche in rappresentanza di Ecomusei italiani e stranieri, possono costituire il Forum degli operatori del settore come sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio con Ecomusei esterni alla Regione.

2. Il forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

2. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa annua di 50 migliaia di euro, cui si provvede a carico del bilancio della Regione per il triennio 2014/2016, accantonamento 1001.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 luglio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per i beni culturali
e l'identità siciliana

FURNARI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 3:

L'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione siciliana così dispone:

«1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.»

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 7:

«Istituzione degli Ecomusei della Sicilia».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Raia La Rocca Ruvolo, Maggio, Greco Marcello, Greco Giovanni, Lo Sciuto, Musumeci, Lantieri, il 13 dicembre 2012.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) il 28 dicembre 2012.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 55 del 22 maggio 2013; n. 72 del 3 luglio 2013; n. 75 del 10 luglio 2013 e n. 86 del 7 agosto 2013.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 86 del 7 agosto 2013.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 91 del 28 novembre 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 121 dell'11 dicembre 2013.

Rinvio, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo del 22 gennaio 2014, dalla Presidenza dell'Assemblea regionale in Commissione Bilancio, nella seduta d'Aula n. 122 del 23 gennaio 2014.

Relatore: Mariella Maggio.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 163 dell'11 giugno 2014, n. 164 del 17 giugno 2014 e n. 165 del 18 giugno 2014.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 165 del 18 giugno 2014.

(2014.26.1607)016

LEGGE 8 luglio 2014, n. 17.

Anagrafe scolastica regionale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Anagrafe regionale degli studenti

1. La Regione istituisce l'Anagrafe regionale degli studenti in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. L'Anagrafe consente, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione nonché la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, al fine:

a) del monitoraggio dell'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza

ed ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione/riduzione della dispersione scolastica attraverso l'innovazione e l'efficacia dell'offerta didattica;

b) della organizzazione della rete scolastica;
c) della programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;

d) del miglioramento della qualità dell'istruzione e dei livelli di apprendimento attraverso la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

e) della verifica del fabbisogno di edilizia scolastica e dei conseguenti necessari interventi;

f) di provvedere alla realizzazione di iniziative di orientamento secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 76/2005;

g) della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sistema dell'istruzione e formazione;

h) della ottimizzazione degli interventi finalizzati a garantire la formazione degli adulti nell'arco della vita (*life long learning*);

i) della programmazione di interventi finalizzati all'integrazione e formazione degli alunni diversamente abili;

j) della definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali.

3. La Regione garantisce l'interoperabilità dell'Anagrafe regionale con l'Anagrafe nazionale degli studenti, favorendo la circolazione e lo scambio di dati tra le stesse.

Art. 2.

Programmazione degli interventi di edilizia scolastica

1. Al fine di supportare le attività programmatiche finalizzate al miglioramento ed alla razionalizzazione dell'edilizia scolastica, ed al fine della individuazione delle tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, la Regione, in raccordo con gli Enti locali, si avvale dell'Anagrafe regionale degli studenti di cui alla presente legge.

Art. 3.

Comunicazioni all'Anagrafe regionale degli studenti

1. Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti locali, gli enti di formazione e l'Ufficio scolastico regionale, comunicano all'Anagrafe regionale degli studenti per il conseguimento degli obiettivi assegnati, i dati personali di cui ai successivi commi 2 e 3, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni.

2. L'Anagrafe contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale, a partire dal primo anno della scuola primaria, nonché i dati individuati attraverso le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici dello studente;
b) istituzione scolastica o ente di formazione e classe frequentata;

c) dati anagrafici del tutore o dei tutori;

d) indirizzo di studi prescelto;

e) codice fiscale dello studente.

3. L'Anagrafe, previo raccordo con gli istituti, per la consultazione delle schede individuali degli studenti, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema di istruzione, dati sensibili e giudiziari degli studenti nonché dati relativi alla valutazione degli stessi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo ed agli esami di qualifica, al fine della rilevazione delle competenze acquisite dagli stessi.

4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo vengono veicolate su apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione, che provvederà a regolarizzare con i fornitori dei dati la responsabilità del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

Organizzazione e protezione dei dati personali

1. L'organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell'Anagrafe regionale degli studenti, avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

Art. 5.

Raccordo interistituzionale

1. La Regione garantisce il raccordo tra l'Anagrafe regionale degli studenti e le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, assicurando altresì la vigilanza sulla applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. La Regione, per le finalità del presente articolo e nel rispetto del principio di leale collaborazione, stipula accordi ed intese con gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, gli Enti di formazione, le Università, l'Ufficio scolastico regionale, per l'organizzazione e la gestione dei dati di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione ed insuccesso formativo.

3. Gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche e gli enti di formazione hanno pieno accesso alle funzionalità dell'Anagrafe regionale degli studenti, anche di livello analitico, per quanto di propria competenza per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

4. La Regione mette a disposizione la funzionalità dell'Anagrafe degli studenti alle scuole per le attività di iscrizione degli studenti, nonché per il monitoraggio dei propri iscritti.

Art. 6.

Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

1. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo regionale, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle Regioni stesse, iniziative di orientamento ed azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

Art. 7.

Clausola d'invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della

Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale

SCILABRA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2005, n. 103.

Nota all'art. 1, comma 2, lettera f) e art. 6, comma 1:

L'articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53." così dispone:

«Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni. – 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.».

Nota all'art. 3, comma 3:

Il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191.

Nota all'art. 3, comma 4, art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2:

Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Nota all'art. 6, comma 1:

Per l'articolo 4 del decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istru-

zione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53." vedi nota all'art. 1, comma 2, lettera f).

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 535:

«Anagrafe scolastica regionale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale (Scilabra) il 12 agosto 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) il 23 ottobre 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 118 del 3 dicembre 2013; n. 121 dell'11 dicembre 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 121 dell'11 dicembre 2013.

Relatore: Marcello Greco.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 163 dell'11 giugno 2014, n. 166 del 24 giugno 2014.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 166 del 24 giugno 2014.

(2014.27.1650)088

DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 2014, n. 18.

Regolamento recante "Costituzione della Consulta delle attività produttive" (articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8;

Visti, in particolare, gli articoli 6 e 7 della predetta legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8;

Vista la legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17;

Visto il parere prot. n. 5826 dell'11 marzo 2014, reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana;

Visto il parere n. 260 (numero affare n. 402/14) del 19 marzo 2014, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 91 del 28 aprile 2014;

Su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. L'Assessore regionale per le attività produttive, nell'ambito delle procedure per la costituzione della Consulta delle attività produttive di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, emana un avviso pubblico per la individuazione della maggiore rappresentatività a livello regionale dell'associazione regionale degli industriali, delle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative, degli agricoltori nonché delle organizzazioni sindacali e per la successiva designazione nella suddetta Consulta delle attività produttive dei seguenti membri:

– tre membri individuati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali che risulti essere maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;

– due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni dei commercianti che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

– due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni degli artigiani che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

– due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni delle cooperative che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

– due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni degli agricoltori che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

– quattro membri indicati, rispettivamente, uno ciascuno dalle prime quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

Art. 2.

Durata

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, i componenti della Consulta delle attività produttive restano in carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto presidenziale di nomina adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, anche nel caso di sostituzione ai sensi del successivo articolo 13.

Art. 3.

Ambiti economici

1. Gli ambiti economici rilevanti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, per determinare la maggiore rappresentatività nell'ambito dell'intero territorio regionale ai fini della designazione dei componenti della Consulta delle attività produttive sono:

- industria;
- commercio;
- artigianato;
- cooperazione;
- agricoltura.

2. Le associazioni regionali di categoria appartenenti ai settori sopra elencati presentano istanza per la partecipazione all'avviso di cui all'articolo 1 purché, a pena di esclusione, aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nel territorio della Regione siciliana da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni regionali di categoria

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, che nell'ultimo biennio hanno pagato almeno una quota annuale di adesione, alla data del 31 dicembre antecedente dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1, rispetto al

totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

b) percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione.

Art. 5.

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel territorio regionale è definito dal numero di iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nel territorio regionale, indicando il numero di iscritti per ogni impresa, in regola con i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1.

Art. 6.

Assegnazione dei seggi

1. I tre seggi relativi al settore industria, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. c), legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, nonché dal precedente articolo 1, sono assegnati all'associazione degli industriali che è risultata maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. I seggi relativi agli altri settori, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. d), legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, nonché dal precedente articolo 1, sono assegnati uno ciascuno, rispettivamente, alle prime due associazioni che sono risultate maggiormente rappresentative a livello regionale nel relativo settore economico (commercio, artigianato, cooperazione ed agricoltura).

3. I seggi previsti per le organizzazioni sindacali, invece, sono assegnati alle prime quattro organizzazioni sindacali che sono risultate maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza

1. La domanda, da compilarsi utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti ed allegati all'avviso di cui al precedente articolo 1, inserita in unico plico, in busta chiusa, dovrà essere inviata tramite raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle attività produttive, via Degli Emiri, 45, 90135 Palermo, ovvero attraverso posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo: dipartimento.attivita.produttive@cert-mail.regione.sicilia.it al quale allegare la documentazione munita di firma digitale, con la seguente dicitura: "Istanza di partecipazione per la costituzione della consulta delle attività produttive".

2. La domanda deve essere spedita entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. La domanda spedita oltre il predetto termine è irricevibile.

3. L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Le domande che dovessero pervenire oltre il ventesimo giorno dal termine di scadenza per la presentazione delle richieste, ancorché spedite utilmente, non verranno esaminate e quindi archiviate. A tal fine fa fede il timbro postale.

Art. 8.

Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda delle associazioni regionali degli industriali nonché delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori deve indicare l'ambito economico per il quale la stessa è presentata e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il numero delle imprese iscritte all'associazione alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1 che sono in regola, con riferimento all'ultimo biennio, con il pagamento di almeno una quota annuale di adesione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il numero degli occupati delle imprese iscritte all'associazione alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1.

2. Ai fini di cui alla precedente lett. c), vanno indicati i titolari, soci e amministratori d'impresa, prestatori d'opera e familiari/coadiuvanti prestatori d'opera nonché i dipendenti. Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di remunerazione e/o di formazione. Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari. Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione. Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto *part time* non può in nessun caso essere indicato come unità intera.

3. Le organizzazioni rappresentative di più ambiti economici, di cui al precedente articolo 3, devono presentare una domanda per ogni ambito economico.

4. La domanda delle organizzazioni sindacali a livello regionale è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero degli iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nel territorio regionale, in regola con i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 1.

Art. 9.

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande è eseguita dalla Commissione nominata all'uopo dal Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive ed è composta da un dirigente, da due funzionari direttivi e da un istruttore direttivo (con il compito di verbalizzante), in servizio presso lo stesso Assessorato.

Art. 10.

Procedura per l'istruttoria delle domande

1. La Commissione di cui al precedente articolo 9 a seguito dell'istruttoria provvede a:

a) rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna associazione, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

b) individuare, per ogni settore economico di cui al precedente articolo 3, l'associazione maggiormente rappresentativa alla quale spetta la designazione dei componenti della Consulta;

c) rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale alla quale spetta la designazione dei componenti della Consulta;

d) assegnare i seggi ai sensi dell'articolo 6.

2. Espletata l'istruttoria della Commissione, il Dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive provvederà a:

a) comunicare, alle associazioni ed alle organizzazioni che hanno inviato la domanda di cui al precedente articolo 8, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi delle precedenti lettere del presente articolo;

b) inviare le richieste di designazione dei membri ovvero delle relative terne alle associazioni dei settori economici maggiormente rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente articolo nonché le richieste di designazione dei membri alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale individuate sempre ai sensi del presente articolo.

Art. 11.

Modalità di designazione dei componenti

1. L'associazione degli industriali nonché le associazioni delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali, individuate ai sensi dell'articolo 10, inviano all'Assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle attività produttive, le proprie designazioni dei membri ovvero la relativa terna di soggetti che intendono sottoporre per la designazione, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta e con le modalità di cui all'articolo 7. I designati devono essere scelti, ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori di riferimento. A tal uopo dovrà essere allegato apposito curriculum.

2. Trascorso il suddetto termine senza che le associazioni e le organizzazioni di cui sopra abbiano provveduto alla comunicazione, il Dipartimento delle attività produttive procede assegnando il seggio all'associazione o organizzazione che segue in graduatoria.

3. Le designazioni dei singoli membri ovvero della terna dei soggetti dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ogni soggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, che attesti l'inesistenza di cause ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione.

4. In particolare, ogni soggetto deve dichiarare che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'inesistenza delle cause ostative di cui agli articoli 67 e 84, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Deve altresì dichiarare l'inesistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 nonché l'inesistenza delle ipotesi di cui alle lett. a) e c) dell'articolo 1, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Il soggetto designato deve infine produrre apposita dichiarazione recante accettazione senza riserva alcuna della propria automatica decadenza nelle ipotesi di avveramento di una delle condizioni di sopravvenuta impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché in particolare, per l'ipotesi di avveramento di una delle ipotesi di cause ostative di cui ai precedenti commi 4 e 5 nonché ancora, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, per l'ipotesi in cui il medesimo venga rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 12.

Definizione del procedimento

1. Esaurite le attività di cui ai precedenti articoli 10 ed 11, il Dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive provvede a trasmettere prontamente all'Assessore regionale delle attività produttive una relazione contenente gli esiti del procedimento con l'indicazione specifica delle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale cui spetta designare i componenti della Consulta.

2. Unitamente alla suddetta relazione, il Dirigente generale trasmette altresì i nominativi dei membri designati ovvero le relative terne, comprensive di tutte le dichiarazioni rese dai soggetti interessati, al fine di consentire all'Assessore regionale delle attività produttive di formulare la relativa proposta da inoltrare alla Giunta regionale per l'approvazione e, quindi, per la definizione del procedimento di nomina ai sensi dell'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

3. Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale cui spetta designare i componenti della Consulta, così come individuate in esito alla definizione delle procedure avviate con l'avviso di cui al precedente articolo 1, saranno altresì successivamente consultate ai fini della richiesta di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

Art. 13.

Sostituzione componenti

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della Consulta, l'IRSAP dà l'immediato avviso al Dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive il quale, entro i successivi quindici giorni, provvede a richiedere la nuova designazione ovvero la nuova terna all'organizzazione imprenditoriale o sindacale che

aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto la quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

2. Trascorso il suddetto termine senza che le organizzazioni di cui sopra hanno provveduto alle comunicazioni, il Dipartimento delle attività produttive procede assegnando il seggio all'associazione o organizzazione che segue in graduatoria la quale dovrà provvedere alla designazione ovvero alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla relativa richiesta.

3. Ricevute le nuove designazioni ovvero la nuova terna, il Dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive inoltra immediatamente la relativa documentazione all'Assessore regionale delle attività produttive per la definizione del procedimento di subentro e la nomina del nuovo componente, ai sensi dell'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

4. Il componente sostituito resta in carica sino alla scadenza originaria del mandato del componente deceduto, dimesso o decaduto.

Art. 14.

Riservatezza dei dati

1. Tutti i dati personali in possesso dell'Amministrazione regionale procedente, in ragione dell'avviso di cui al precedente articolo 1, verranno trattati nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. All'uopo verrà redatta apposita dichiarazione per il consenso al relativo trattamento dei dati ivi indicati. Tutte le informazioni rese nell'ambito del procedimento avviato con l'avviso di cui al precedente articolo 1 saranno conservate sino al termine del rinnovo della Consulta e rese disponibili a chiunque ne abbia interesse, ai sensi della vigente normativa.

Art. 15.

Pubblicità

1. L'avviso di cui al precedente articolo 1, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recepita nella Regione siciliana con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recepito con l'articolo 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, viene pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale delle attività produttive nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 maggio 2014.

CROCETTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note al preambolo:

– Il D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

– La legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 20 gennaio 2012, n. 3, S.O. n. 3.

– Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.” così rispettivamente dispongono:

«Art. 6 - *Consulta delle attività produttive.* – 1. La Consulta delle attività produttive è nominata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. È composta da diciannove membri scelti tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura, secondo le modalità di seguito indicate (3):

a) due membri designati dal Presidente della Regione;

b) un membro designato dall'Assessore regionale per le attività produttive;

c) tre membri individuati tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;

d) otto membri individuati, rispettivamente, in numero di uno per ogni terna di soggetti presentata dalle associazioni delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

e) un membro indicato dall'Associazione dei Comuni siciliani (Anci Sicilia) aderente all'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

f) quattro membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

1-bis. L'Assessore regionale per le attività produttive, con decreto, adotta un avviso pubblico rivolto alle associazioni ed organizzazioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 per la definizione di criteri e modalità per le assegnazioni dei seggi e per la determinazione della maggiore rappresentatività a livello regionale.

1-ter. Per i membri della Consulta non trova applicazione l'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altro requisito stabilito da altra legge regionale.

2. I membri della Consulta, ai quali per l'attività svolta compete esclusivamente il rimborso delle spese di missione ove dovute, possono essere rinominati per una sola volta.

3. La Consulta fornisce il proprio parere su tutte le delibere del Consiglio di amministrazione. A tal fine il Consiglio di amministrazione, almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'adozione della delibera, ne sottopone lo schema alla Consulta, che esprime il parere entro dieci giorni dal ricevimento. In relazione al rilascio dei pareri sui piani regolatori d'area o sulla programmazione d'area, la Consulta è allargata alla partecipazione del sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio ricade l'area interessata. Nello statuto dell'IRSAP sono individuate le modalità di espressione del parere della Consulta e i casi di deroga dei termini di cui al presente comma per ragioni di particolare urgenza.

4. Il parere della Consulta sulle delibere di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 7 è vincolante. Di ogni seduta della consulta è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.»

«Art. 7 - *Il Consiglio di amministrazione.* – 1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive. Due membri sono nominati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive; i restanti tre membri sono nominati tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette associazioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle medesime associazioni di categoria. Le predette associazioni comunicano le pro-

prie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell'IRSAP:

a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni;

b) adotta i piani regolatori delle aree;

c) approva il programma triennale degli interventi e delle attività;

d) approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;

e) autorizza e, successivamente, approva la stipula di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi;

f) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree e delle infrastrutture secondo quanto stabilito dalla presente legge ed approva la graduatoria delle istanze pervenute delle imprese interessate;

g) determina le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;

h) adotta ogni altro atto non espressamente riservato per legge o statuto al presidente o ad altro organo dell'IRSAP o al direttore generale.

3. Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.»

– La legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 ottobre 2013, n. 46.

Nota all'art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, art. 3, comma 1, art. 6, commi 1 e 2:

Per l'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.” vedi nota al preambolo.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.” così dispone:

“Organi dell'IRSAP.

1. Sono organi dell'IRSAP:

a) la consulta delle attività produttive;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori.

2. Gli organi dell'Istituto restano in carica cinque anni.».

Nota all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), comma 4, lettera b), art. 11 comma 3:

Gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” così rispettivamente dispongono:

«Articolo 46 - *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.* – 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Articolo 47 - *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.* - 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

Note all'art. 11, commi 1, 3, 4, 5 e 6:

- Per l'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive." vedi nota al preambolo.

- Per gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" vedi nota all'articolo 8.

- Gli articoli 6, 67 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." così rispettivamente dispongono:

«Art. 6 - *Tipologia delle misure e loro presupposti. In vigore dal 13 ottobre 2011.* - 1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.»

«Art. 67 - *Effetti delle misure di prevenzione. In vigore dal 13 ottobre 2011.* - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.»

«Art. 84 - *Definizioni. In vigore dal 13 febbraio 2013.* - 1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per

taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»

– L'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190." così dispone:

«Inconfirmità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. In vigore dal 4 maggio 2013. – 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconfirmità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfirmità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfirmità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconfirmità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfirmità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfirmità ha

una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfirmità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfirmità dell'incarico.

5. La situazione di inconfirmità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfirmità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.»

– L'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190." così dispone:

«Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In vigore dal 5 gennaio 2013. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.»

– L'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata." così dispone:

«Conto unico per gli appalti. – 1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.»

Note all'art. 12 commi 2, 3 e art. 13, comma 3:

Per gli articoli 6 e 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive." vedi nota al preambolo.

Nota all'art. 14 comma 1:

L'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali." così dispone:

«(Informativa). In vigore dal 14 maggio 2011. – 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).».

Note all'art. 15 comma 1:

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 agosto 1990, n. 192.

– La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 maggio 1991, n. 22.

– L'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile." così dispone:

«(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea). In vigore dal 19 dicembre 2012. – 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini

della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

– L'articolo 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." così dispone:

«Trasparenza e pubblicità degli atti. – 1. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.

7. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche

attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.».

(2014.27.1696)120

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA GIUNTA REGIONALE
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15



La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanisetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso del Mille, 450.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei e extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
 L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
 In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
 I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

Invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

